



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 14/26

Dec. n. 14/26

Il giorno 7 settembre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dal pilota REBOA Luca avverso il provvedimento di esclusione dalla classifica finale della gara del Trofeo Amatori 1000, terza prova della Coppa Italia Velocità 2026 svoltasi presso il “Cremona Circuit” di San Martino del Lago (CR) in data 19 luglio 2026.

Il G.S.N., letto il ricorso, in uno agli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti del Commissario di Gara Delegato e del Direttore di Gara, relativi alla manifestazione sportiva innanzi citata (cod. NAZVE043); vista la relazione del Commissario Tecnico sul predetto ricorso ed acquisito il parere del Coordinatore del Comitato Tecnico Sportivo F.M.I., ritenuta la sua competenza sul ricorso proposto,

OSSERVA

Il ricorso avanzato dal pilota REBOA è avverso il provvedimento di esclusione dalla competizione - Coppa Italia - Trofeo Amatori 1000 - disposto dal CdG su segnalazione del CT1, per irregolarità tecnica, precisamente violazione dell'art. 7.1.8 RTGS 2026 (serbatoio non completamente riempito di spugna ignifuga) e pertanto ai sensi dell'art. 16.01.8 Reg. Velocità veniva disposta l'esclusione del pilota n° 18 Reboa Luca dalla competizione. Le motivazioni del pilota avverso l'esclusione sono relative alla circostanza che il detto serbatoio sia stato verificato nelle O.P. e giudicato conforme al regolamento, ma che solo successivamente, al termine del terzo round disputato in data 19.07.26 a Cremona – Coppa Italia Velocità 2026 – in sede di parco chiuso, veniva nuovamente

verificato il serbatoio, e questa volta giudicato non conforme per violazione dell'art. 7.01.8 RTGS 2026, in quanto non completamente riempito di spugna ignifuga, e quindi a seguito di detta comunicazione da parte del CT1 veniva disposta dal CdG l'esclusione del pilota dalla competizione. Si rappresenta che il ricorrente lamenta una serie di episodi occorsi, sia nella stagione scorsa, che in quella in corso con il CT1, lamentando un trattamento da parte dell'Ufficiale di Gara poco rispettoso ed eccessivamente zelante nei suoi confronti. Nello stesso atto vengono riportati degli episodi, tutti senza alcun riscontro probatorio e senza elementi idonei alla verifica di quanto affermato nell'atto di impugnazione, e pertanto non saranno tenuti da conto da questo GSN nel presente giudizio.

Soffermandoci sui fatti addotti nel ricorso del pilota si rappresenta che ad integrazione dello stesso è stato depositato una dichiarazione da parte del Mauri Lorenzo – proprietario e team manager della soc. MOTOCORSA Racing s.r.l., per cui gareggia il pilota escluso Reboa Luca. Nella stessa si legge che il serbatoio in questione, e più in particolare la moto, è stata noleggiata per la competizione e vi è una descrizione del tipo di serbatoio montato sulla moto (serbatoio F25), segue una serie di caratteristiche del detto componente, ed una dichiarazione in cui rappresenta che il

componente non è stato sostituito o modificato con riferimento all'obbligo di riempimento del serbatoio con spugna ignifuga per motivi di sicurezza.

Questo è il contenuto del reclamo del pilota, questo GSN ha richiesto pertanto, oltre i rapporti di gara ufficiali, una relazione al CT1 della competizione Margaritelli, ed un parere tecnico al Coordinatore dell'Ufficio Tecnico Sportivo F.M.I..

Acquisiti tali atti emerge che già nelle operazioni preliminari pre gara era stato evidenziato al pilota n° 18 la scarsa quantità di spugna ignifuga contenuta nel serbatoio della sua moto – come risulta dalla relazione tecnica inserita nel rapporto ufficiale di gara in atti redatto dal CT1 alla data della contestazione, nella stessa si legge: *“in fase di o.p. il motociclo portato alla verifica veniva controllato dal collega Carletti Cesare che al momento del controllo della prevista spugna all'interno del serbatoio notava che la stessa si muoveva all'interno dello stesso ritenendo la cosa anomala in quanto giustamente con un serbatoio completamente riempito di spugna la stessa non avrebbe dovuto muoversi puntualizzava chiaramente alla persona che aveva portato in verifica la moto dopo essersi consultato col sottoscritto che il serbatoio andava riempito completamente”*.

Pertanto appare che tale rilievo sia stato già evidenziato al pilota, o a chi ha materialmente condotto la moto alla verifica, nella fase delle operazioni

preliminari prima della gara dai Commissari Tecnici addetti a tali verifiche.

Successivamente, dopo la fine del round 3 della specialità Amatori 1000, i C.T. addetti procedevano a verificare alcune moto in parco chiuso. Tra queste vi era anche quella del Reboa Luca (n° 18). Sempre nella relazione del CT1 agli atti si legge *“si chiedeva di smontare la pompa della benzina per poter controllare l'effettivo completo riempimento del serbatoio trovando quella del Reboa praticamente vuota tranne che per la parte visibile sulla parte superiore quella che viene controllata in fase di operazioni preliminari. Venivano scattate delle foto per documentare la situazione e il sottoscritto provvedeva ad un controllo ancor più approfondito con l'ausilio di specchietto snodabile entrando attraverso la cavità inferiore e penetrando nel serbatoio per non meno di 30 cm senza riscontrare resistenza e trovando come detto il serbatoio praticamente senza spugna.”*

Così recita la relazione tecnica in atti redatta dal CT1 in sede di trasmissione della segnalazione al CdG per i provvedimenti del caso, poi assunti con l'esclusione dalla competizione nei confronti del pilota Reboa Luca.

Anche nella relazione di chiarimento – richiesta da questo GSN in sede di approfondimento istruttorio al CT1 della competizione Margaritelli

Michelangelo - lo stesso ripercorre la vicenda riportando i fatti già descritti in sede di segnalazione, riferendo di aver proceduto a fotografare il serbatoio della moto n° 18 allegando le foto al rapporto ufficiale.

Ebbene proprio le foto, presenti in atti, scattate dall'Ufficiale di Gara al serbatoio smontato nella verifica di parco chiuso sono probanti della correttezza della contestazione origine del provvedimento di esclusione. In particolare un esame visivo, soprattutto, nella foto n° 2, che offre una ripresa migliore della parte inferiore del serbatoio, è possibile verificare che la spugna è assente. Diversamente nella foto 1, che ritrae la parte superiore del serbatoio si vede che la spugna è presente, unica parte ispezionabile con il serbatoio montato in sede, parte che solitamente è visibile nelle verifiche delle operazioni preliminari pre e post gara.

Inoltre questo GSN richiedeva parere tecnico sui fatti oggetto del reclamo al Coordinatore Commissione Tecnica - Settore Tecnico – Sportivo FMI, che così relazionava: *“Anche a seguito dell'integrazione da parte del sig. Mauri è chiaro che il serbatoio in questione non è stato completamente riempito di spugna ignifuga. Nonostante la presenza di paratie interne e seguito dello smontaggio della pompa è comunque possibile accedere a quelle sezioni, pertanto il mancato riempimento di quest'ultime è comunque una mancanza del pilota, o del meccanico per lui.”*

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.

La norma violata è l'art. 7.1.8 del RTGS F.M.I. che prevede:

“Indipendentemente dal materiale costruttivo utilizzato per il serbatoio, esso deve essere completamente riempito con materiale ignifugo spugnoso (tipo “Explosafe®”). Fanno eccezione al presente articolo, i motocicli appartenenti alle Classi Scooter, Minimoto e Quad per i quali l'uso di tale materiale è raccomandato ma non obbligatorio.”, pertanto sul punto la norma è assolutamente chiara e non lascia alcun dubbio interpretativo, essendo peraltro di carattere generale e relativa alla tutela della sicurezza dei piloti.

Pertanto alla luce delle motivazioni esposte, degli atti ufficiali di gara in atti, degli approfondimenti istruttori acquisiti, della assoluta mancanza nel ricorso presentato dal pilota Reboa Luca di elementi probatori contrari a confutazione del provvedimento impugnato,

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

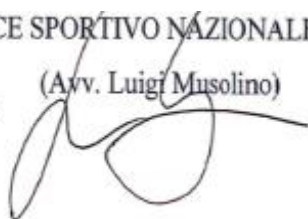
RIGETTA il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Depositata il 7 settembre 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

all.



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Reboa Luca;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Motoclub di appartenenza del pilota;
- Ufficio Comunicazione F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it